[redacted] DI DE CLAUDIO GRIMALDI

[redacted] 0644104333

[redacted] 4 PAGINE

Sent. N° 4817/11
R.G. N° 726/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

composta da

dr. Giovanni CANNELLA - Presidente relatore
dr.ssa Maria Rosaria MARASCO - Consigliere
dr.ssa Fabrizia GARRI - Consigliere

all'udienza di discussione del 31.5.2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. [redacted] R.G.

TRA

[redacted] GRIMALDI CLAUDIO

elett.te domicil. in Roma, via Tazzoli 2 c/o studio Mangano
rappr. e dif. dagli avv.ti Gianluca Braschi ed Emanuela Manini
giusta procura in atti

APPELLANTE

E

TRENITALIA S.P.A.

elett.te domicil. in Roma, via L.G. Faravelli 22
rappr. e dif. dall'avv. Enzo Morrico giusta procura in atti

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza del 16.10.2006 del Tribunale di Roma.

CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti di appello e di memoria di costituzione.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24.1.2008 [redacted] proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 16.10.2006, con cui il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro aveva dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di due giorni irrogatagli da Trenitalia s.p.a. il 22.11.2004.

Contestava le argomentazioni del primo giudice e chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con l'accoglimento delle proprie domande.

L'appellata si costituiva, contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone quindi il rigetto.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

L'appellante ha rilevato preliminarmente che il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento ad un fatto del 20.9.2004, non compreso nella contestazione del 4.11.2004 (cfr. doc. 3 della società).

In effetti il Tribunale ha probabilmente fatto confusione con una precedente contestazione, che ha condotto ad una sanzione richiamata come precedente disciplinare, anche in ordine alla relativa giustificazione, da cui ha ricavato la non contestazione dei fatti contestati, non sussistente in ordine alla contestazione in esame, che non può neppure ricavarsi dalla frase "mi comportavo come indicato nella contestazione" contenuta nella lettera di giustificazione (doc. 4), evidentemente riferita al contenuto dei fax inviati, e non risulta, quanto affermato nella sentenza, e cioè che l'appellante abbia ammesso di essersi rifiutato di ritirare ed aggiornare le pubblicazioni.

E' fondato, inoltre, il rilievo in ordine ai precedenti disciplinari di analoga natura, di cui non si può tener conto, essendo stati tutti annullati dal Collegio arbitrale, come è pacifico in giudizio, con ovvie conseguenze in ordine al difetto di proporzione tra il fatto contestato, se rilevante disciplinarmente, e la sanzione inflitta (2 giorni di sospensione).

In ogni caso, con ciò prendendo in esame congiuntamente gli ulteriori motivi d'appello, il comportamento contestato non appare meritevole di sanzione.

Va premesso che la contestazione (doc. 3 della società) è limitata alla ingiustificatezza della mancata prestazione del servizio in data 10.10.2004, a causa del ritiro delle nuove circolari e l'aggiornamento di fascicoli e pubblicazioni, della

cui necessità era stato preavviso con sms del 6 ottobre, costringendo la società ad utilizzare personale di riserva, mentre la descrizione precedente è riportata come mero antefatto storico.

Il primo giudice ha ritenuto legittima la sanzione sul presupposto che i suddetti adempimenti potevano essere effettuati il 9 ottobre durante la sosta presso la Stazione di Bologna.

In realtà dalla lettera di contestazione non si comprende in che momento, secondo la società, la consultazione doveva essere effettuata ed anzi la descrizione dell'antefatto sembra escludere, nelle intenzioni del datore di lavoro, qualsiasi rilievo disciplinare alla mancata consultazione delle circolari prima del 10. Ciò si ricava dal riferimento alla risposta del responsabile ITP al fax dell'appellante del 7 ottobre, con cui si indicava il turno 8-9 ottobre per la consultazione, risposta con la quale il responsabile rilevava la non necessità della consultazione per il servizio dell'8, nulla rilevando in ordine alla mancata consultazione precedente.

Pertanto, la mancata consultazione in data 9 ottobre costituisce un fatto estraneo alla contestazione, limitata alla legittimità o meno della mancata effettuazione del servizio del 10.

In ogni caso l'appellante ha replicato che la consultazione non poteva essere effettuata durante la sosta a Bologna, senza aver prima ritirato la documentazione presso il Casellario di Firenze, che si trovava ad una certa distanza dalla Stazione di Firenze, da cui il Grimaldi partiva all'inizio del turno, e quindi il problema si sposta sulla possibilità per il lavoratore di ritirare la documentazione durante l'orario di lavoro senza incidere sui turni (essendo escluso che ciò possa avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, come la stessa società non contesta).

Non si può tener conto al riguardo della tardiva deduzione (solo in appello) dell'appellata, secondo cui il lavoratore avrebbe inviato i fax del 7 e dell'8 ottobre proprio dal Casellario ed avrebbe potuto quindi ritirare la documentazione (ovviamente l'appellante doveva potersi difendere dal rilievo sin dal primo grado).

In ogni caso, a prescindere da tutte le considerazioni svolte, sotto altro profilo la sanzione è ingiustificata, perché si basa sul presupposto errato che spettava al lavoratore organizzarsi e scegliere il momento della consultazione.

Al contrario, come giustamente ritenuto nelle decisioni dei Collegi arbitrali, che hanno annullato analoghe precedenti sanzioni, e come deciso da questa Corte in fattispecie analoga (sent. 23.1.2009 nella causa R.G. n. 10084/2006 Marzani/Trenitalia), poiché è il datore di lavoro che organizza i tempi di lavoro, è lui che deve indicare tempi e modalità per la consultazione delle circolari e i successivi adempimenti, rientrando pienamente tale attività nella prestazione lavorativa.

Spettava quindi alla società indicare all'appellante il giorno della consultazione, ma, avendo omesso qualsiasi indicazione e avendo lasciato quindi la scelta al lavoratore, non poteva poi legittimamente sanzionare tale scelta.

Infatti, sul presupposto pacifico che la consultazione poteva essere pretesa solo durante l'orario di lavoro, qualsiasi scelta avesse fatto il lavoratore avrebbe potuto comportare un disservizio (anche durante l'attività di riserva), che solo il datore di lavoro era in grado di valutare pienamente e, in questo senso non appare conforme a correttezza e buona fede lasciare libera scelta al lavoratore e poi sanzionarlo per il disservizio causato.

I principi di correttezza e buona fede non sono stati violati invece dal lavoratore, che ha sempre informato il superiore della data nella quale avrebbe potuto effettuare la consultazione.

Non è priva di rilievo al riguardo la circostanza che alla comunicazione dell'8, con la quale il lavoratore comunicava che avrebbe provveduto alla consultazione il 10, non vi è stata alcuna risposta, con un'implicita accettazione quindi della data prescelta.

In conclusione, in accoglimento dell'appello, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, con conseguente rigetto del ricorso della società.

Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte

in accoglimento dell'appello, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, con conseguente rigetto del ricorso della società;

condanna la parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, liquidate come nella sentenza impugnata per il primo grado, e in € 2.000,00, di cui € 1.100,00 per onorari per l'appello, da distrarre a favore dei procuratori dell'appellante antistatari.

Roma, 31.5.2011

IL DIRETTORE AMMIVO
D.ssa Daniela Testa

Il Presidente estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 25 OTT. 2011
IL DIRETTORE AMMIVO
D.ssa Daniela Testa